



ORDINANZA BALNEARE N._08_/2007

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del territorio del Comune di Montalto di Castro;

VISTO il Regolamento di gestione degli arenili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11.05.2006

O R D I N A

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 La stagione balneare è compresa tra il 1° Giugno ed il 15 Settembre. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (ORARIO DI BALNEAZIONE);
- 1.2 Nel periodo della stagione balneare devono funzionare tutti i servizi delle strutture balneari, le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 1° Giugno e terminare non prima del 15 Settembre .
- 1.3 E' consentito tuttavia operare già a partire dal periodo pasquale, previa comunicazione al Comune, esclusivamente per elioterapia. In questa ipotesi i concessionari dovranno garantire quotidianamente i seguenti servizi della struttura: sedie a sdraio, servizi igienici, impianto telefonico per uso comune e servizio di pronto soccorso e potranno mantenere attivo il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Per quanto attiene al servizio di salvataggio, lo stesso dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi mentre per gli altri giorni dovrà essere issata la bandiera rossa ed esposto un cartello ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue:

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

ARTICOLO 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

DIVIETI PERMANENTI DI CARATTERE GENERALE

2.1 Sulle spiagge del territorio di giurisdizione

E' VIETATO

2.1.1. Collocare tende, roulotte, campers e simili, nonché campeggiare.

2.1.2 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge e al soccorso. Il divieto di sosta è esteso

anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.

- 2.1.3 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo.
- 2.1.4 Pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- 2.1.5 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

ART. 3 - DIVIETI LIMITATI ALLA STAGIONE BALNEARE

3.1 Sulle spiagge del territorio di giurisdizione

E' VIETATO

- 3.1.1 Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte delle Ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari che comunque devono essere posizionati al di fuori dei 5 ml di libero transito.
- 3.1.2 Lasciare oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
- 3.1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie sgabelli, teli ecc. , nonché mezzi nautici la fascia di 6 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione.
- 3.1.4 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello ecc) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Tuttavia nelle aree demaniali libere e in concessione è possibile svolgere manifestazioni di breve durata per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli etc), che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del Comune, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento.
- 3.1.5 Condurre e far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani da salvataggio al guinzaglio.

- 3.1.6 Tenere il volume della radio, juke box , mangianastri ed in generale apparecchio a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica. Detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso.
- 3.1.7 Esercitare attività commerciali ad eccezione della locazione delle imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato.
- 3.1.8 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili.
- 3.1.9 Effettuare pubblicità, mediante lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario se non espressamente autorizzati. Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qualsiasi distanza dalla battigia mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni: - Sulle aree in concessione dotate di impianto fisso, autorizzato per diffusione sonora, in orari che non rechino disturbo alla quiete pubblica. I concessionari di impianti di diffusione sonora devono procedere obbligatoriamente alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità emessi da Organi Istituzionali (Regione, Comune, Capitaneria etc.).
- 3.1.10 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
- 3.1.11 Campeggiare anche temporaneamente nelle ore diurne
- 3.1.12 Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso o alla pulizia delle spiagge.
- 3.1.13 Asportare le foglie secche di posidonia dalla linea di battigia
- 3.1.14 Estirpare la vegetazione psammofitica presente sull'arenile.
- 3.1.15 Accendere fuochi
- 3.1.16 Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 200 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00 con esclusione delle zone specificamente riservate dal Comune per tali attività, appositamente delimitate con idonea segnaletica.

ARTICOLO 4- DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI.

CRITERI GENERALI

- 4.1 Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 09,30 alle ore 18,30, fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

I concessionari di strutture balneari

DEVONO

- 4.1.1 Assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare . Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.
- 4.1.2 Il Concessionario dovrà provvedere alla perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I suddetti *dovranno altresì provvedere alla pulizia dell'arenile anche per 50 mt a destra e a sinistra dei limiti della concessione. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori e portati a discarica autorizzata e non dovranno essere assolutamente depositati ne all'interno degli arenili in concessione né negli arenili limitrofi.*
- 4.1.3 Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, *i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di 3,00 metri dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di 4,50 metri;*
- 4.1.4 Le zone in concessione possono essere delimitate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con pali di castagno di altezza non superiore a 90 centimetri e gomene.
- 4.1.5 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì disporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree di concessione, altri percorsi di posizione sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine i percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune e dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.
- 4.1.6 Assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio per ogni 100 mt di fronte mare con assistenti muniti di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
- Brevetto "Assistente bagnanti" rilasciato dalla F.I.N. - Sezione salvamento
 - Brevetto "Bagnino per salvataggio" rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova
 - Titolo equipollente rilasciato dalla Comunità Europea
- L'assistente durante l'orario di balneazione deve:
- Indossare una maglietta rossa con la scritta "Salvataggio" ben visibile che ne identifichi la funzione;
 - Essere dotato di fischiello
 - Essere impiegato per il servizio di salvataggio e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - Tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza, esercitare efficace e continua sorveglianza preventiva e segnalare immediatamente , direttamente o tramite il concessionario che è del pari obbligato, alla Capitaneria di Porto o al Comune , tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;

- Stazionare nella postazione;

La suddetta postazione dovrà essere dotata di seggiola o torretta di avvistamento o analoga struttura idonea, ubicata in posizione tale che consenta in ogni caso la più ampia visuale il servizio e dovrà essere munita dei seguenti materiali prontamente disponibili:

- Un binocolo;
- Un paio di pinne.

Art. 5 - DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.

- 5.1 Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 4.1, gli stabilimenti balneari, prima della apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 5.2 Gli stabilimenti balneari dovranno essere forniti almeno di un estintore da 5 Kg nonché, quanto previste dalla vigente normativa, di ulteriori postazioni antincendio. Per ogni stabilimento balneare, il titolare della concessione dovrà comunque richiedere al competente Comando Vigili del Fuoco, qualora necessario, il certificato prevenzione incendi.
- 5.3 Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale provvisto di collegamento telefonico alla rete di pronto soccorso. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso dotata del seguente contenuto minimo:
 - 1 flacone da 250 cc di acqua ossigenata
 - 1 flacone da 250 di soluzione fisiologica sterile
 - 5 confezioni di buste di garza idrofila sterile (cm10x 10)
 - 1 kg di garza idrofila non sterile (cm 20 x20)
 - 1 confezione di cerotto medicato (varie misure)
 - 1 tubetto di antistaminico
 - 1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo Kenner)
 - 1 confezione di guanti monouso in lattice (100)
- 5.4 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. Tale divieto dovrà essere riportato in maniera ben visibile all'interno dello spazio doccia. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.
- 5.5 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

- 5.6 Esclusivamente nelle aree demaniali in concessione relative agli stabilimenti balneari di Montalto Marina (Zona 3 del P.U.A.) è possibile svolgere manifestazioni sportive, ricreative e commerciali, giochi spettacoli etc. con una durata di 30gg. Rinnovabili nell'arco della stagione destinate ai clienti, che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti semplicemente poggianti sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 10% della concessione e sino al limite di 100 mq. Che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre. Le richieste relative devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento.
- 5.7 Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico pubblico.
- 5.8 I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.
- 5.9 I concessionari hanno altresì l'obbligo di esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca copie delle Ordinanze Balneari emesse dal comune, dalla Capitaneria di Porto, la concessione demaniale e comunale e ogni altro documento attestante la regolarità dell'attività svolta.
- 5.10 I concessionari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei materiali depositati dal mare sulla spiaggia in concessione nonché dei materiali derivati dall'espletamento delle attività commerciali esercitate sull'area concessa.

Art. 6 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME.

- 6.1 L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla L.R. n. 14 del 6 agosto 1999 ed in regime di sub- delega, delle funzioni di cui alla delibera della G.R.L. n. 1705 del 18 luglio 2000 e alla delibera n. 1161 del 30.07.2201 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistica e ricreativa.
- 6.2 L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
- 6.3 L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:
- Esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 15 Settembre di ogni anno.
 - Dalle ore 9,30 alle ore 18,30
 - Esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali qual, per esempio, mobili, carretti etc.

- Senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.
- Nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

Sono escluse dall'accesso:

- Le aree demaniali marittime in concessione a terzi.
- Le aree demaniali marittime su cui è vietato l'esercizio delle attività commerciali come definite ed individuate nel "Piano comunale per l'esercizio del commercio", adottato dal Comune.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza , la quale sostituisce, per quanto attiene il territorio del Comune di Montalto di Castro , l'Ordinanza n. 06 del 15.04.2005 emanata dal Comune di Montalto di Castro .

I contravventori alla presente ordinanza , salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente , saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161,1164,1174, del codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 652 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lvo. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70** e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

Qualora concorrano forme di occupazione di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. Per quanto non normato nella presente Ordinanza vale il disposto del "Regolamento di gestione degli arenili" approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 11.05.2006

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad € 500,00.(Regolamento di Gestione degli Arenili approvato con Del. C.C. n. 24 del 11.05.2006)

La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna sarà pubblicata all'Albo del Comune di Montalto di Castro.

Rd-

07.05.2007

IL SINDACO
Salvatore Carai

NORME PUNITIVE

Art. 1161 del Codice della Navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata),

“Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo(omissis)....è punito con l’arresto fino al sei mesi o con l’ammenda fino a € 516,45, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 619,74; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’art. 54.

ART. 1164 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sui beni pubblici)

“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità Competente, relativamente all’uso del demanio marittimo(omissis).....è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 3.098,74”.

ART. 1174 Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia)

“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità Competente in materia di Polizia di Porti(omissis)....è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48.

Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’Autorità in materia di circolazione nell’ambito del Demanio Marittimo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 a € 309,87”.

ART. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità Competente in materia di sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino ad € 206,58.